



Mercato del Gas Naturale


La riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela

Ing. F. Santini
Direttore Area Mercato dell'Energia

Torino, 16 luglio 2013

L'Autorità dell'Energia Elettrica e il Gas con la delibera **196/2013/R/GAS** ha definito una riforma organica e strutturale della storica formula di determinazione delle condizioni economiche applicate ai clienti serviti in regime di tutela prevedendo il superamento definito del riferimento al costo medio efficiente dei *take or pay*, che pure rappresentano ad oggi circa il 90% della contrattualistica


A partire dal **1 ottobre 2013** i costi di acquisto della materia prima dovranno infatti essere parametrati al **100%** ai prezzi che si formeranno sul mercato a termine olandese **TTF** (Title Transfer Facility), in attesa dell'avvio della borsa nazionale gas gestita dal GME (**MT-GAS**), le cui quotazioni sostituiranno quelle del TTF come nuovo riferimento quando il mercato a termine sarà sufficientemente maturo, nel rispetto di quanto previsto dal D.L.n. 1/2012 (Cresci Italia)



Fonte: Indagine annuale AeeG 2012

La riforma si basa sulle risultanze di un'istruttoria conoscitiva volta a valutare le condizioni di approvvigionamento nel mercato all'ingrosso italiano delle società di vendita e disposta dall'Autorità con la deliberazione **263/2012/R/GAS** e conclusasi con l'emanazione della delibera **456/2012/R/GAS**.

Il Contesto di Mercato



Fonte: Elaborazioni REF-E su dati Absolutioni e Platts

- ❑ Mettendo a **confronto** nello specifico il PSV, Bautgarten e TTF nel corso del 2012 le quotazioni medie dei due hub hanno mostrato una graduale convergenza. Nei primi mesi del 2013 il differenziale **PSV/TTF** si è andato sempre più assottigliando fino a raggiungere uno spread negativo record di oltre 3 €/MWh ed a marzo 2013 il PSV è stato il secondo hub più conveniente d'Europa dopo il CEGH.
- ❑ Come sottolineato dalla **SEN**, pur in presenza di un fenomeno come quello osservato di allineamento dei prezzi a livelli europeo, rimane tuttavia una **componente strutturale di differenziale di costo** con i prezzi dei mercati Nord Europei dovuta ai **costi di trasporto** tra hub europei e mercato italiano (quantificabili in circa 2,7 €/MWh), nonché un potenziale rischio di nuovo **disaccoppiamento** dei prezzi del mercato italiano, in caso di ripresa della domanda superiore alle attese e/ o di eventi eccezionali di riduzione o interruzione di alcune vie di approvvigionamento, o di modifica alle condizioni contrattuali di fornitura che riducano la quota dei volumi ToP

L'iter della riforma

- ❑ Con la deliberazione **ARG/gas 77/11** è stato avviato un intervento di riforma delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela ed in particolare della componente **CCIt**, a partire dal 1 ottobre 2012, anche alla luce delle evoluzioni del mercato legate all'implementazione del bilanciamento di merito economico.
- ❑ Con il DCO **47/11/R/GAS** si proponeva di determinare la componente **CCItnew** in funzione di un indice **T.O.P.**, relativo ai contratti di importazione di lungo termine, e di un indice che tenesse conto delle negoziazioni di mercato, costruito, almeno in una prima fase, a partire dai prezzi di bilanciamento
- ❑ Successivamente è intervenuto il **D.L. 24 gennaio 2012, n. 1** che all'articolo 13 ha previsto che:
 - a partire dall'**1 aprile 2012**, al fine di adeguare i prezzi di riferimento del gas naturale per i clienti vulnerabili di cui al decreto legislativo n. 93/11 ai valori europei, nella determinazione dei corrispettivi variabili a copertura dei costi di approvvigionamento di gas naturale, l'Autorità introduca **progressivamente** tra i parametri in base ai quali è disposto l'aggiornamento anche il riferimento per una quota **gradualmente crescente** ai prezzi del gas rilevati sul mercato
 - in attesa dell'avvio del mercato a termine italiano, i mercati di riferimento da considerare sono i **mercati europei**
- ❑ Con il DCO **58/2013/R/GAS** l'Aeeg ha nello specifico previsto un processo di implementazione della riforma articolato in più fasi:
 1. una **prima fase**, con riferimento al periodo compreso tra il **1 aprile e il 30 settembre 2013**, in cui, pur mantenendo la struttura della storica formula di calcolo del corrispettivo variabile **QEt**, viene però aumentato il peso dell'indice relativo ai prezzi di mercato spot;
 2. una **seconda fase**, di piena implementazione della riforma, a decorrere dall'**1 ottobre 2013**, in cui vengono completamente trasformate ed innovate le modalità di determinazione della componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso del gas, abbandonando l'assetto storico della regolazione antecedente il 2011, e delle altre componenti che concorrono a definire le condizioni economiche del servizio di tutela ai sensi del TIVG;
 3. una **terza fase**, il cui avvio operativo è previsto successivamente all'**1 ottobre 2014**, in cui potranno essere introdotti, nell'ambito delle condizioni economiche, nuovi strumenti di copertura dal rischio di volatilità dei prezzi

Del. 196/2013/R/GAS Le Nuove Componenti

<p style="text-align: center;">CMEM</p> <p>(somma di)</p>	<p>Pfor, pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC presso il TTF rilevate da Platt's con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo</p> <p>QTint, a copertura dei costi di natura infrastrutturale, nonché quelli relativi allo stoccaggio strategico, pari a 0,461667 euro/GJ</p> <p>QTpsv, a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al punto di scambio virtuale (PSV), pari a 0,127751 euro/GJ</p> <p>QTmcv, a copertura degli elementi a maggiorazione del corrispettivo CV, il cui valore non viene definito ma sarà determinato con successivo provvedimento</p>
--	--

<p>GRAD*</p> <p>Gradualità (primi 3 AT)</p>	<p style="text-align: center;">0,5000 c€/Smc per l'A.T. 2013/2014</p> <p style="text-align: center;">1,2500 c€/Smc l'A.T. 2014/2015</p> <p style="text-align: center;">1,2500 c€/Smc per l'A.T. 2015/2016</p>
--	--

<p>CCR*</p> <p>Costi Attività Approvvigionamento All'ingrosso</p>	<p style="text-align: center;">0,35 c€/Smc a partire dal 1 ottobre 2013</p>
--	--

*La del. 293/2013/R/GAS per ragioni di semplicità applicativa ha previsto che entrambe le componenti siano definite in centesimi di euro/Smc


Del. 196/2013/R/GAS Le Componenti Modificate

QT		Rivisto il coefficiente di utilizzo della capacità
QOA		Eliminata ma in parte compensata dalle modifiche apportate alla QT
QS		Azzerata (secondo Aeeg internalizzata in Cmem e Grad)
QVD	QUOTA VARIABILE*	Mantenuta indifferenziata per tipologia di utente 0,7946 c€/mc (+ 0,3146 c€/mc)
	QUOTA FISSA	PDR nella titolarità di un cliente domestico: 57,35 €/punto r. annuo (+ 17,01 €/punto r. annuo)
		PDR condominio uso domestico con consumi < 200.000 Smc; PDR attività di servizio pubblico PDR per usi diversi < 50.000 Smc 75,32 €/punto r. annuo (+ 19,92 €/punto r. annuo)

Rinegoziazione Contratti Top

Componente APR

- valore medio annuo dell'indice Ptop
- valore medio della componente Cmem
- parametro (α) di riduzione per AT2013/2014 e 2014/2015 a 0,4



La copertura degli importi Apr riconosciuti ai fini della rinegoziazione è garantita mediante l'applicazione a tutti i clienti finali del servizio di tutela di una componente Cpr aggiuntiva del servizio di distribuzione, il cui gettito sarà gestito mediante un apposito conto presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Soggetti Beneficiari

Titolari Contratti (diretti e indiretti):

- durata min 5 anni ed efficace At 2012/2013
 - obbligo take or pay
- consegna in Italia o un punto all'estero presso infrastruttura Import per immissione nella rete italiana

D.L. Fare: il Perimetro di Tutela

Il D.L. 'Fare' (D.L. 69/2013), al momento in sede di conversione in Legge, apporta delle modifiche al Decreto Letta (D.L. 164/2000) disponendo una forte riduzione del **perimetro di tutela per i clienti vulnerabili**, stabilendo che l'Autorità **continui transitoriamente a determinare, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, i prezzi di riferimento ai 'soli clienti domestici'** (art. 4, co.1 D.L. 69/2013)



L'Aeeg ha pubblicato la deliberazione 280/2013/R/GAS che, fatte salve eventuali diverse decisioni in sede di conversione del decreto-legge 69/13, modifica l'articolo 4 del TIVG prevedendo che il servizio di tutela riguardi solo i clienti finali domestici.

CRITICITA'

La predetta modifica legislativa pone un duplice ordine di problemi:

1. La sua effettiva attuazione potrebbe trovare un **ostacolo nei contratti di fornitura tuttora in essere eseguiti o conclusi con clienti finali non domestici** ai sensi del comma 3.2 del TIVG, i quali contratti, in assenza di clausole che ne consentano la risoluzione o la modifica, potrebbe vincolare il fornitore a praticare i prezzi regolati dall'Autorità per un periodo potenzialmente indefinito;
2. l'effettiva attuazione delle nuove previsioni normative pone l'esigenza di assicurare un'adeguata informativa al cliente cliente finale non domestico che sino a oggi ha beneficiato delle condizioni economiche di tutela.

SOLUZIONI PROPOSTE

Rispetto al punto 1, fatto salvo diverso accordo tra le parti la delibera prevede che:

- A) Il cliente finale possa recedere unilateralmente con il preavviso in contratto e comunque non superiore a 3 mesi;*
- B) Il venditore possa recedere unilateralmente con un preavviso di almeno di almeno 6 mesi;*
- C) Il venditore possa proporre una variazione unilaterale delle condizioni di forniture secondo le modalità e i termini previsti dal codice di condotta commerciale.*

Rispetto al punto 2, si prevede che:

Il venditore assolva a specifici obblighi informativi per i casi B) e C), ovvero nel caso in cui il venditore decida di esercitare il diritto di recesso con preavviso di minimo 6 mesi all'atto della comunicazione unilaterale o fare una proposta di variazione unilaterale

per tutti gli altri casi e comunque non oltre il 31 dicembre 2013 il venditore debba comunicare a ciascun cliente controparte

Del contratto interessato che:

- Per effetto del decreto-legge 69/13, il cliente non fa più parte dell'insieme dei soggetti aventi diritto al servizio di tutela;*
- Può richiedere ulteriori informazioni (numero contratto impresa e sportello)*
- Il cliente finale ha diritto recedere dal contratto con il preavviso previsto in contratto e comunque non superiore a 3 mesi;*
- Il venditore ha il diritto di recedere con preavviso di almeno 6 mesi, e il diritto di variare le condizioni contrattuali ed economiche applicate, secondo quanto previsto dal Codice di condotta commerciale;*
- In caso di scioglimento del contratto, il cliente finale non avrà più diritto a ricevere offerte di fornitura di gas naturale di gas naturale alle condizioni economiche di tutela determinate dall'Autorità.*

I due parametri a confronto

ATTUALE PERIMETRO	PERIMETRO (D.L. FARE/DEL. 280/2013/R/GAS)
<p>Ai sensi dell'articolo 4 del TIVG ciascun venditore è tenuto a Offrire il servizio di tutela erogato alle condizioni economiche definite dall'Autorità ai clienti vulnerabili, ovvero:</p>	<p>Ai sensi dell'articolo 4 del TIVG (come modificato dall'art. 4 D.L. Fare e dalla deliberazione 280/2013R/GAS), le condizioni economiche si applicherebbero solamente a:</p>
<p>a) I clienti finali domestici con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> i.ciascun punto di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico i.ciascun punto di consegna relativo a un condominio con uso domestico, con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno <p>b) I clienti finali non domestici con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> i.ciascun punto di riconsegna nella titolarità di un'utenza relativa ad attività di servizio pubblico; i.ciascun punto di riconsegna per usi diversi, con consumo superiore a 50.000 Smc/anno 	<p>I clienti finali domestici con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> i.ciascun punto di riconsegna nella titolarità di un cliente domestico i.ciascun punto di consegna relativo a un condominio con uso domestico, con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno <div style="text-align: center; border: 1px dashed gray; padding: 20px;">  </div>

DEL. 293/2013/R/GAS: fatturazione e componente CPR

L'Aeeg ha pubblicato la deliberazione 293/2013/R/GAS 'Modalità di esposizione transitoria dei corrispettivi relativi alle condizioni economiche applicate ai clienti finali nel servizio di tutela a partire dal 1 ottobre 2013 e modalità di applicazione della componente Cpr'



PER ESIGENZE DI SEMPLICITA' DI APPLICAZIONE SI PREVEDE DI:

1. modificare la deliberazione 196/2013/R/gas prevedendo che l'applicazione della componente CPR (copertura del meccanismo per la rinegoziazione dei contratti di lungo periodo) abbia luogo nell'ambito delle componenti dei servizi di vendita (anzichè distribuzione);
2. rinviare a successivo provvedimento l'istituzione presso la Cassa del conto alimentato dalla componente CPR applicata ai clienti finali del servizio di tutela e le modalità con cui la Cassa possa effettuare le opportune verifiche relativamente ai versamenti effettuati da parte dei venditori;
3. prevedere un **periodo transitorio** durante il quale la modalità di esposizione delle componenti relative alle modificate condizioni economiche del servizio di tutela sia adattata all'attuale struttura del quadro di dettaglio dei documenti di fatturazione, come previsto dalla deliberazione ARG/com 202/09, nelle more anche di pervenire ai risultati dell'istruttoria conoscitiva sul tema dei documenti di fatturazione (deliberazione 260/2013/R/GAS), recentemente avviata dall'Autorità.

Esposizione in fattura nel 'periodo transitorio'

LA DELIBERA PREVEDE NELLO SPECIFICO DI:

- Mantenere la terminologia degli schemi di Quadro di dettaglio prevista dal Glossario, con particolare riferimento a:
- l'attuale voce relativa alla Materia prima gas, nella quale dovrà essere evidenziata la somma delle componenti CMEM e CCR;
 - l'attuale modalità di esposizione della componente di Commercializzazione al dettaglio (QVD);

Prevedere, al fine dell'esposizione delle componenti QOA, GRAD e CPR - anche in ragione dell'urgenza e della brevità dei tempi di applicazione necessari per l'adeguamento dei sistemi di fatturazione - due soluzioni alternative per la corretta modalità di esposizione di tali componenti di vendita:

- il mantenimento di un'unica voce relativa agli Oneri aggiuntivi - compresi oneri di gradualità
- il mantenimento della voce Oneri aggiuntivi relativa alla componente QOA e l'introduzione di un' ulteriore voce denominata Oneri di gradualità che comprenda le componenti GRAD e CPR applicate ai clienti del servizio di tutela;

Prevedere che entrambe le componenti GRAD e CPR siano definite in centesimi di euro/Smc, modificando a tal fine i valori della componente GRAD previsti dalla deliberazione 196/2013/R/gas e che nel medesimo periodo gli operatori mantengano l'esposizione attualmente in vigore per le componenti non modificate dalla deliberazione 196/2013/R/gas, nelle more della definizione degli esiti dell'istruttoria conoscitiva di cui alla deliberazione 260/2013/R/com;

Prevedere, al fine di garantire comunque una corretta informazione per tutti i clienti finali, che il venditore inserisca nei primi 2 (due) documenti di fatturazione contabilizzanti consumi successivi alla data dell'1 ottobre 2013 una comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/com 202/09 contenente una breve informativa circa le nuove condizioni economiche e l'applicazione esclusiva per i clienti del servizio di tutela delle componenti GRAD e CPR.